

LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1969, N. 3

Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti pensionati e loro familiari a carico, iscritti alle rispettive Casse mutue provinciali di malattia^{1 2 3}

Art. 1

Le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Trento e di Bolzano sono autorizzate a concedere l'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione aventi titolo all'assistenza di malattia di cui all'articolo 1 della legge statale 29 maggio 1967, n. 369, ed ai loro familiari a carico.

A tal fine la Regione concede un contributo annuo di lire 145 milioni da ripartirsi tra le due Casse mutue provinciali con deliberazione della Giunta regionale, in relazione al numero dei pensionati e loro familiari a carico iscritti nella rispettiva Cassa.

Art. 2

Le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani di Trento e di Bolzano sono autorizzate a concedere l'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione aventi titolo all'assistenza di

¹ In B.U. 3 febbraio 1970, n. 5.

² Si vedano la legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e la l.r. 30 aprile 1980, n. 6 inerenti la riforma sanitaria.

³ Con riferimento alla numerazione dei commi della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

malattia di cui all'art. 1 della legge statale 27 febbraio 1963, n. 260, ed ai loro familiari a carico.

A tal fine la Regione concede un contributo annuo di lire 29 milioni da ripartirsi tra le due Casse mutue provinciali con deliberazione della Giunta regionale, in relazione al numero dei pensionati e loro familiari a carico iscritti nella rispettiva Cassa.

Art. 3

Le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani di Trento e di Bolzano sono autorizzate a concedere l'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione aventi titolo all'assistenza di malattia di cui all'art. 30 della legge statale 22 luglio 1966, n. 613, ed ai loro familiari a carico.

A tal fine la Regione concede un contributo annuo di lire 4 milioni da ripartirsi tra le due Casse mutue provinciali con deliberazione della Giunta regionale, in relazione al numero dei pensionati e loro familiari a carico iscritti nella rispettiva Cassa.

Art. 4

L'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui ai precedenti articoli è disciplinata da apposito regolamento di attuazione della presente legge, emanato dalla Giunta regionale, sentiti i Consigli di amministrazione di ciascuna Cassa.

Detti regolamenti devono contenere le forme ed i limiti dell'assistenza da erogarsi, nonché la misura della partecipazione dell'assistito alla spesa delle singole prestazioni farmaceutiche.

Art. 5 (Norma transitoria)

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una legge statale contenente analoghe provvidenze.

Art. 6

Le provvidenze di cui alla presente legge decorrono dal 1° dicembre 1969.

Per l'anno 1969 i contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono ridotti rispettivamente a lire 12.085.000, lire 2.417.000 e lire 334.000.

Art. 7

All'onere di Lire 14.836.000 a carico dell'esercizio 1969 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1921 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

All'onere annuo di lire 178 milioni, previsto per gli esercizi successivi al 1969, si farà fronte con una aliquota delle disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere di lire 200 milioni di cui alle leggi regionali 19 luglio 1962, n. 12 e 10 febbraio 1964, n. 4, per effetto dell'entrata in vigore della legge statale 30 aprile 1969, n. 153, istitutiva della pensione sociale a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito.
